

Ecc.ma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

MEMORIA DIFENSIVA

NEL RICORSO RG. N. 18249/2012

PER L'UDIENZA PUBBLICA DEL 21 MARZO 2013

(articolo 378 del codice di procedura civile)

nell'interesse dei sig.ri

(OMISSIS)

RICORRENTI

CONTRO

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; e il **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro dell'Interno in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma – Via dei Portoghesi n. 12 sono *ex lege* domiciliati

CONTRORICORRENTI

PER LA CASSAZIONE

della **Sentenza n. 1419/2012 della Sezione Quarta Civile della Corte di Appello di Milano, depositata il 24 aprile 2012**, non notificata, con ogni conseguente pronuncia nel merito da parte di codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 384 del Codice di Procedura Civile, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

+++++

1. Ribaditi e richiamati integralmente i tre motivi di ricorso per Cassazione proposti con il ricorso introduttivo, questo patrocinio ritiene opportuno aggiungere queste brevissime ulteriori osservazioni incentrate sulle eccezioni

d'incostituzionalità formulate con il secondo motivo, con il quale si è denunciata la irrazionalità delle vigenti leggi elettorali.

2. Come è stato ripetutamente dedotto sin dal primo grado del giudizio la "irragionevolezza" normativa costituisce manifesto vizio di incostituzionalità e nelle vigenti leggi elettorali per la Camera e per il Senato la "irragionevolezza" si rivela sotto più aspetti.
3. Sotto un primo aspetto, la "irragionevolezza" sta nella previsione stessa di un premio di maggioranza senza una soglia minima di voti ottenuti. Questo aspetto della "irragionevolezza" è stato più volte evidenziato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 15 e 16 del 2008 e nella sentenza n. 13 del 2012.
4. Sotto un secondo aspetto, un premio di maggioranza non dovrebbe avere altro ragionevole scopo che quello di assicurare la governabilità, con l'assegnazione al raggruppamento più forte di una porzione di seggi maggiore di quella che le spetterebbe, in base ad un criterio proporzionale.

Ma, se invece di un unico premio di maggioranza sono previsti, come per il Senato, 18 premi di maggioranza, ognuno in base ai risultati di una sola porzione di territorio (Regione), non viene premiato il partito che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale, ma sono premiate l'omogeneità o la disomogeneità nella distribuzione dei consensi, proprio perché - come è avvenuto - la formazione che ha ottenuto il maggior numero di voti con riguardo all'intera Nazione, può non averlo ottenuto con riguardo alla Regione che assegna il maggior numero dei seggi, in quanto più popolosa e urbanizzata. Quindi - ed è proprio quello che è successo - non è stata garantita la governabilità ma, al contrario, la ingovernabilità.

La formazione che ha ottenuto i maggiori consensi su base nazionale, non li ha ottenuti in Lombardia, in Campania e in Sicilia, a causa della "irragionevolezza" del D.Lgvo 533/1993, con l'effetto che i seggi attribuiti in dette Regioni hanno paralizzato la governabilità da parte del partito più forte nel resto d'Italia, perché di fatto il premio di maggioranza si è tradotto in un premio di minoranza.

Vi sono, quindi, tre evidenti "irragionevolezze":

- A) sono stati attribuiti premi di maggioranza che non servono allo scopo dichiarato per il quale vengono conferiti (assicurare la governabilità), ma servono o possono servire al suo contrario, essendo controproducenti, rispetto allo scopo;
- B) tali premi di maggioranza non hanno nulla a che fare con la governabilità del territorio, perché non si tratta di governare le Regioni (che hanno proprie leggi in materia);
- C) è confermata la palese violazione anche dell'art. 48 della Costituzione, perché il voto di un elettore residente in Lombardia vale circa dieci volte di più di quello di un cittadino residente in Umbria o in Basilicata.

5. Sotto un terzo aspetto, la "**irragionevolezza**" delle modificazioni introdotte con la Legge n. 270/2005 al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che disciplina **l'elezione del Senato**, è ancor più clamorosa perché assolutamente **in contrasto con lo scopo per il quale sono state approvate**.

Ed è ben noto che, secondo il consolidato indirizzo della Corte Costituzionale, le leggi che non rispettino **il requisito della pertinenza rispetto allo scopo perseguito** sono viziata d'incostituzionalità.

La "**irragionevolezza**" deriva anche dal fatto che le modificazioni, ancora oggi vigenti, non vennero introdotte con lo scopo di eleggere il Senato della Repubblica, nell'ambito del "*bicameralismo perfetto*", destinato a votare la fiducia al Governo e ad approvare le leggi ordinarie o costituzionali come previsto dalla Costituzione, bensì con **il diverso scopo** di eleggere l'ex "**Senato Federale**" soppresso dal referendum popolare del 2006.

6. Gli effetti perversi della "**irragionevolezza**" ripetutamente paventati dai ricorrenti nel corso dell'intero giudizio si sono puntualmente avverati.

La **ineguaglianza del voto** si riscontra facilmente con alcuni esempi traendoli dai **recenti risultati delle recenti elezioni politiche** dai quali è facile riscontrare le seguenti gravi anomalie oggettive:

A)

- M5S (Movimento 5 Stelle) deputati	8.689.458 voti = 109
--	----------------------------

- PD (Partito Democratico) 8.644.523 voti =
297 deputati
per effetto della manifesta "irragionevolezza" della legge elettorale al PD, non ostante abbia ottenuto **44.935 voti in meno**, vengono attribuiti **188 deputati in più** !!!

B)

- SEL (Sinistra Ecologia Libertà) 1.089.409 voti =
37 deputati
- SC (Scelta Civica)
2.824.065 voti = 39 deputati
per effetto della manifesta "irragionevolezza" della legge elettorale alla SC (Scelta Civica) vengono attribuiti **soltanto 2 deputati in più** non ostante abbia ottenuto **più del doppio dei voti** ottenuti da SEL.

C)

- CD (Centro Democratico)
167.072 voti = 6 deputati
- UdC (Unione di Centro)
608.210 voti = 8 deputati
- SEL (Sinistra Ecologia e Libertà) 1.089.409 voti =
37 deputati
- RC (Rivoluzione Civile)
765.188 voti = 0 seggi
per effetto della manifesta "irragionevolezza" della legge elettorale all'UdC (Unione di Centro) vengono attribuiti **soltanto 2 deputati in più** non ostante abbia ottenuto **più del triplo dei voti** ottenuti dal CD (Centro Democratico), ma ancora più grave è la "irragionevolezza" se si considera che alla RC Rivoluzione Civile che ha ottenuto **quasi un quintuplo di voti in più** del CD (Centro Democratico) **non è stato attribuito nessun seggio**.

Analoga situazione di irragionevolezza si riscontra anche nei risultati dell'elezione del SENATO:

- M5S (Movimento 5 Stelle) 7.374.966
voti = 54 senatori

- PD (Partito Democratico)
8.674.485 voti = 109 senatori
per effetto della manifesta "irragionevolezza" della legge elettorale al PD, non ostante abbia ottenuto **soltanto 1.299.519 in più**, vengono attribuiti **più del doppio dei senatori** !!!

- M5S (Movimento 5 Stelle) 7.374.966
voti = 54 senatori

- Il Popolo Della Libertà
6.964.955 voti = 98 senatori

per effetto della manifesta **”irragionevolezza”** della legge elettorale al PDL (Popolo Della Libertà), non ostante abbia ottenuto **410.011 voti in meno**, vengono attribuiti **44 senatori in più** !!!

La situazione che si è venuta a determinare all’esito delle recenti elezioni politiche, con conseguente possibilità che si debba tornare a votare, impone che la vigente legge elettorale sia ricondotta con urgenza nell’ambito della costituzionalità. I ricorrenti hanno il massimo interesse a non essere ancora una volta costretti a votare con una legge elettorale gravemente sospetta d’incostituzionalità.

Da qui la necessità della immediata rimessione delle questioni di costituzionalità alla Consulta.

7. Il **premio di maggioranza** - come concepito dal “*Porcellum*” - per raggiungere l’apparente l’obiettivo della governabilità irragionevolmente attribuisce un premio a forze politiche coalizzate, incentivando le coalizioni e attribuendo una soglia di accesso più bassa alle liste coalizzate; infatti la soglia di accesso alla Camera per le liste coalizzate è del 2%, mentre per quelle non coalizzate è del 4%.

Analogamente, al Senato la soglia di accesso per le liste coalizzate è del 3%, mentre per quelle non coalizzate è dell’8%; anzi alla Camera è persino ammessa al riparto dei seggi la migliore delle liste coalizzate sotto al 2%.

Il sacrificio della rappresentanza dovrebbe essere compensato appunto dalla governabilità.

Nella impostazione della legge 270 del 2005 ciò dovrebbe avvenire favorendo la lista o coalizione di maggioranza relativa, ma senza fissare una soglia minima in voti o seggi; fatto criticato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 15 e 16 del 2008 e n. 13 del 2012.

Il premio di maggioranza al Senato attribuito su base regionale, con il perverso sistema adottato dalla Legge Calderoli, crea invece una discrepanza insuperabile tra la composizione politica della Camera e quella del Senato, in un sistema bicamerale perfetto, in cui “*Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere*”(art. 94, c. 1 Cost.); obiettivo che è o può rivelarsi - come ora si è

rivelato - irraggiungibile.

- 8) Nella parte che precede si sono sottolineate le distorsioni nella distribuzione di seggi fra i partiti al Senato,.

Rispetto alle coalizioni abbiamo una situazione altrettanto irrazionale.:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------|--------------------|
| 1) Coalizione Bersani | 9.686.471 | 31,63% | seggi 113 |
| 2) Coalizione Berlusconi | 9.405.094 | 30,72% | seggi 116 . |

La coalizione con meno voti e minore percentuale ha ottenuto più seggi.

- 9) Ulteriore vizio di irragionevolezza è l'irrazionalità delle differenze di soglia d'accesso, che sono il doppio per il Senato rispetto alla Camera, pur avendo il Senato la metà dei componenti e quindi con un quoziente naturale comunque più elevato anche con un sistema elettorale proporzionale puro: 20% invece che 10% per le coalizioni, 8% per lista singola invece di 4%, 3% per lista coalizzata invece di 2%.

Vi è una ulteriore irragionevolezza che è ancora più importante perché in violazione dell'art. 3 Cost., sia rispetto agli elettori votanti che ai candidati, nella Camera dei Deputati sono attribuiti seggi alla miglior lista coalizzata, anche se sotto il 2%: ma tale possibilità non è prevista al Senato per la miglior lista coalizzata sotto il 3%.

* * *

Pertanto, mentre si confermano le conclusioni del ricorso principale, si confida affinché codesta Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione voglia, in via incidentale, investire la Corte Costituzionale della questioni di costituzionalità dedotte nel ricorso introduttivo.

Milano-Roma, 12 marzo 2013